

## Riassunto tesi:

Nella mia tesi di laurea ho scelto di approfondire ulteriormente la libertà di espressione e i discorsi di odio, un tema che già dal 2013 avevo avuto modo di analizzare tramite un gruppo di ricerca organizzato da Elsa International in collaborazione con il Consiglio d'Europa.

Oggi i discorsi di odio rappresentano un nodo giuridico controverso nell'ambito dei reati di opinione, ed alimentano un dibattito attuale in relazione alla libertà di espressione online per la quale non esistono specifiche normative internazionali condivise.

Le organizzazioni internazionali sono pertanto chiamate a ricoprire un ruolo guida nell'elaborazione di regole in materia di hate speech, libertà digitale e norme di comportamento nel cyberspazio.

Nel mio lavoro mi sono chiesta qual è il confine tra la libertà di espressione e i discorsi di odio?

A tal fine ho analizzato le due nozioni nel diritto internazionale e poi sul piano regionale.

La libertà di espressione include opinioni che possono offendere, turbare o disturbare, e per eventuali restrizioni i governi dovranno dimostrare che esiste un collegamento tra quelle espressioni offensive e la probabilità di violenze concrete, alla ricerca del giusto bilanciamento tra puro pensiero e principio di azione. Talune restrizioni della libertà di espressione devono essere espressamente stabilite dalla legge e necessarie al rispetto dei diritti e delle libertà altrui, della salvaguardia nazionale, dell'ordine pubblico o della morale ( art. 19 par. 3 del Patto internazionale). Precisa il Comitato per i diritti dell'uomo che le restrizioni devono essere appropriate allo scopo da raggiungere, proporzionali all'interesse da proteggere e le meno lesive tra i vari strumenti ugualmente utilizzabili ( General Comment n. 34). Qualsiasi restrizione deve infine essere prevista da un organo indipendente, non arbitrario e non discriminatorio.

Sul piano regionale, l'Unione europea garantisce la libertà di espressione nella Carta dei diritti fondamentali ( articolo 11), nella decisione quadro 2002/584/GAI in materia di cooperazione giudiziaria penale e nella decisione quadro 2008/913/GAI attraverso la quale contrasta i messaggi politici che incitano ad atti discriminatori, all'odio religioso, e più in generale ai pregiudizi culturali in quanto causerebbero tensioni sociali.

Nell'ambito del soft law, si segnalano la risoluzione del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione della libertà di espressione e la risoluzione del 25 novembre 2010 sul servizio di radiodiffusione nell'era digitale. Tra gli atti di soft law del Consiglio d'Europa: la risoluzione n. 428 del 1970 e la Raccomandazione n. (97) 20. Il Consiglio d'Europa ha riconosciuto il diritto alla libertà di espressione all'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed include la libertà di ricercare, ricevere e comunicare informazioni o idee. Permette altresì di veicolare idee che offendono, sconvolgono o inquietano una parte della popolazione, in linea con le esigenze di pluralismo, tolleranza e apertura mentale senza le quali non esisterebbe una società democratica. L'articolo 10 richiama l'esistenza di doveri e responsabilità per coloro che si avvalgono della libertà di espressione, prevedendo restrizioni, formalità, condizioni o sanzioni penali o disciplinari, necessarie in una società democratica. Le ingerenze preventive devono essere circostanziate e necessarie.

Ogni Stato, nel determinare il bilanciamento tra diritti contrapposti, gode di un certo margine di discrezionalità, pertanto, sotto il profilo del principio di legalità e prevedibilità, è di estrema importanza prevedere il significato di determinate categorie e concetti.

La Corte europea dei diritti dell'uomo stabilisce i criteri in base ai quali una restrizione imposta dallo Stato nazionale si concili con la libertà di espressione, ovvero accerta che le ragioni giustificatrici della restrizione siano previste dalla legge, proporzionate ad uno scopo legittimo, rilevanti, sufficienti e necessarie, motivate e proporzionate al bisogno sociale che queste vogliono tutelare. I requisiti indicati al paragrafo 2 dell'articolo 10 Cedu sono esclusivi, nel senso che nessun altro scopo è considerato motivo legittimo per limitare la libertà di espressione: si tratta di imperativi sociali come la prevenzione dei disordini o dei crimini, l'interesse della sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la pubblica sicurezza, il divieto di pubblicare informazioni riservate ed infine la protezione dei diritti e libertà altrui. Anche l'appello alla violenza, ad atti

terroristici, alla resistenza armata o all'insurrezione è spesso presente nella giurisprudenza. In ultimo, dopo i controlli di legalità e legittimità, la Corte verifica che la limitazione della libertà di espressione sia necessaria cioè risponda ad un bisogno sociale imperioso ( lasciando comunque un certo margine di apprezzamento agli Stati in caso di un mancato consenso europeo condiviso). Va poi considerato se l'interesse effettivo dei consociati alla conoscenza e alla diffusione di determinate espressioni serva ad informare su determinate questioni di interesse pubblico, o piuttosto se il vero scopo sia quello di disseminare odio, perchè tali espressioni non sarebbero necessarie in una società democratica.

Nel giudizio della Corte entrano in gioco molteplici fattori: va considerato il contesto in cui avvengono i discorsi di odio, ad esempio nei dibattiti politici e nei media la Corte garantisce una protezione maggiore della libertà di espressione; lo status dello speaker, lo status delle vittime, l'impatto dei discorsi di odio, l'intento, la precedente condotta del soggetto, il metodo attraverso il quale si sono ottenute certe informazioni, il loro contenuto, la forma, la veridicità, e le conseguenze di un eventuale pubblicazione. La Corte valuta anche la natura e la severità delle sanzioni comminate, i toni delle espressioni ( poesie, novelle, musiche, satire saranno esaminate con particolare attenzione).

La libertà di espressione andrebbe limitata quando è incompatibile con i valori della tolleranza, della pace sociale, della sicurezza pubblica, e per prevenire espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano i discorsi di odio. Insultano o offendono la morale e le altrui convinzioni religiose, creano pregiudizi o rinforzano quelli esistenti, diffondono paura o intimidazioni.

Non c'è dubbio che tali espressioni non rientrino nell'articolo 10 CEDU, non può essere scissa la libertà di espressione dal principio di responsabilità. La Corte tollera certe espressioni che turbano, purchè non siano gratuitamente offensive e dirette contro un gruppo preciso, esaltino al terrorismo, giustifichino politiche naziste o neghino l'Olocausto, o in cui emerga un'intenzione chiara di agire con violenza, ostilità o discriminazione. A tal proposito, gli Stati dovranno verificare se un reato è stato dettato dalla motivazione razzista, dall'odio e dal pregiudizio.

La Corte europea ricorre all'applicazione diretta della norma dell'abuso di diritto ( articolo 17 CEDU) per vietare quei discorsi di odio talmente gravi da non poter essere tollerati sulla base di un giudizio rigoroso che non prevede alcun bilanciamento con diritti e libertà contrapposti, nè alcun margine di apprezzamento per gli Stati.

L'altra modalità è invece il ricorso all'articolo 10 CEDU che prevede un bilanciamento tra la libertà di espressione e i discorsi di odio. Sul punto la Corte adotta un approccio molto casistico, in chiave liberale e protettiva, evitando definizioni generali.

Negli anni si osserva una giurisprudenza incoerente e contraddittoria: a volte la Corte ha applicato l'articolo 17, altre l'articolo 10 senza alcuna spiegazione per la soluzione propesa.

A differenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Comitato dei diritti umani non ha mai applicato la norma sull'abuso di diritto ma gli articoli 19-20 del Patto internazionale, tenendo in gran considerazione il contesto storico-sociale e gli interessi dei gruppi vulnerabili.

Mentre la Corte europea ha teorizzato una graduazione del giudizio di uguaglianza, distinguendo tra giustificazioni molto serie e altri motivi meno penetranti, la CGUE invece non ha elaborato una simile gerarchia dei singoli divieti di discriminazione, risultando orientata ad un approccio casistico.

Successivamente ho analizzato i discorsi di odio sul piano universale: la fonte di riferimento è l'articolo 20 del Patto internazionale che vieta ogni appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento ad atti di violenza. Il pericolo non può essere risolto con strumenti altri dalla soppressione dei discorsi. C'è incertezza se i discorsi di odio debbano incitare ad un risultato preciso o se sia sufficiente che essi ricadano in una più ampia categoria di espressioni proibite per legge. Frank La Rue, Special Rapporteur delle Nazioni Unite, distingue le espressioni di odio che costituiscono un'offesa e che pertanto andrebbero perseguite penalmente, da quelle dannose e sgradite che tuttavia gli Stati non sono tenuti a perseguire penalmente ma che possono giustificare una sanzione civile, ed infine le espressioni che non danno luogo a sanzioni penali o civili ma che comunque causano preoccupazione in merito al rispetto altrui.

La criminalizzazione dei discorsi di odio sarebbe accettata solo nei casi più gravi provati oltre il

ragionevole dubbio, le altre violazioni dovrebbero essere affrontate con strumenti diversi. Il CERD ha enunciato che la proibizione di tutte le idee basate sulla superiorità razziale e sull'odio è compatibile con il diritto alla libertà di espressione, in quanto tutto dipende dalla natura delle espressioni (raccomandazione generale n.15).

L'unica definizione dei discorsi di odio è contenuta nella raccomandazione 97(20) adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio D'Europa: forme di espressioni che giustificano, diffondono, incitano, promuovono odio, intolleranza, nazionalismi, etnocentrismi, abusi, molestie e pregiudizi. I discorsi di odio possono configurarsi anche come crimini contro l'umanità se consistono in istigazione al genocidio e all'odio contro civili ( caso Nahimana e caso Simon Bikindi, tribunale penale internazionale per il Ruanda).

In Italia non esiste ancora una definizione formale dei discorsi di odio, e si ricorre alle categorie dell'incitamento, dell'istigazione o dell'apologia.

Ho analizzato l'evoluzione della normativa italiana, il pensiero diviene reato solo quando pone un pericolo concreto, creando così una ratio di compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione.

Il passaggio dall'hate speech agli hate crimes è breve, vi è infatti una linea sottile tra le espressioni offensive, intese come insulti, e l'incitamento alla violenza reale, ovvero vi è un collegamento causale tra certe espressioni e il loro conseguente danno.

La strategia argomentativa adoperata dalla giurisprudenza per salvare i reati di opinione fa leva sui c.d. limiti logici alla libertà di espressione, ovvero essa non è più tale quando si risolve in un principio di azione.

Durante il mio lavoro ho avuto modo di constatare che l'approccio europeo al tema è di tipo regolamentativo, ovvero alla ricerca del fondamento che sanziona i discorsi di odio, in contrapposizione alla visione liberale di stampo americano secondo cui i discorsi di odio sarebbero efficacemente contrastati con il libero scambio di idee. Vi è quindi una netta inversione di valori: la restrizione ai discorsi di odio è vista come un attacco alla libertà di espressione, una censura.

La libertà di espressione non è vista come una concessione governativa ma è condizione prenormativa per la credibilità del governo stesso. Non esiste alcuna limitazione statale perché la libertà di espressione ha in sé gli anticorpi contro le minacce e dimostra la partecipazione attiva dei cittadini, dunque interferire con essa significherebbe minare la democrazia stessa, ovvero la corretta crescita partecipativa della società ( marketplace of ideas).

La libertà di espressione è l'antidoto stesso ai discorsi di odio. Questi ultimi non cessano di essere protetti per la sola ragione che possono nuocere o offendere, ma solo quando c'è un pericolo attuale di un danno immediato o la reale intenzione di provocarlo ( clear and present danger test). Solo in questi casi infatti le "fighting words" non sono essenziali nell'esposizione delle proprie opinioni e sono di un valore sociale così infimo che qualsiasi beneficio da esse possa derivare, verrà comunque sempre oltrepassato dal più alto interesse sociale alla moralità. Si noti però che i discorsi di odio verranno comunque protetti quando lo speaker contribuirà onestamente ad un libero scambio di idee, verso l'accertamento della verità.

**Nel secondo capitolo** ho analizzato il fenomeno dei discorsi di odio online sul piano internazionale, regionale ed interno. Al momento una soluzione condivisa per la lotta ai discorsi di odio online pare assai difficile a causa delle diverse vedute sulla natura stessa della libertà di espressione, dovuta ai diversi approcci nazionali. Ad ogni modo l'articolo 19 della Dichiarazione universale e del Patto internazionale sono stati previsti con lungimiranza per permetterne l'applicazione attraverso strumenti informatici ai fini dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione online.

Si segnalano le forme di autoregolamentazione, quali i codici di condotta e le varie policies, promosse dai colossi dei social network e dalle web company, capaci di produrre regole di soft law. Si tratta di un meccanismo di regolazione del mercato che consente di anticipare il ricorso a norme esterne, permettendo maggiore flessibilità e rapidità rispetto all'adozione di leggi statali.

La self-regulation però non può operare come fonte esclusiva o indipendente dal diritto sovranazionale, stabilendosi la sua accessorietà alle regole imperative, nell'ottica di una co-regulation che rispetti la multiforme e fluida realtà che viene dalla continua evoluzione tecnologica.

In ambito regionale europeo è stata redatta nel 2004, da un comitato di esperti del Consiglio d'Europa, la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e, nel 2006, il Protocollo addizionale relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici. La diffusione online di materiale razzista e xenofobo è pertanto considerata un illecito penale, così come le minacce, le intimidazioni e le offese online, la negazione o la giustificazione dei genocidi e le condotte intenzionali di favoreggiamento. In questi casi si devono valutare tutte le circostanze del caso concreto: l'intento, il contenuto dei messaggi, lo strumento usato, il contesto, la natura dei rapporti tra mittente e destinatari.

Nell'ambito del soft law sono numerose le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa volte a sviluppare una nozione di libertà virtuale, neutralità, moralità e apertura di internet, e allo scopo di combattere i discorsi di odio, puntando sull'educazione ("media literacy").

È stato poi anche adottato un piano di azione 2012-2015 sull'internet governance che prevede di mantenere un equilibrio tra la libertà di espressione e la protezione dell'onore e reputazione altrui. La priorità dell'agenda rimane la sfida di identificare i criteri che permettono di distinguere il margine oltre il quale un dibattito, una contestazione, una critica si trasformano in discorsi di odio. Infine, in seno al Consiglio d'Europa, è stata redatta anche una Guida ai diritti umani per gli utenti di internet. Sul tema sono intervenuti anche l'ECRI con le sue raccomandazioni di politica generale, e l'OSCE secondo cui qualsiasi restrizione dei diritti e delle libertà fondamentali deve essere prevista dalla legge, in conformità agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, e strettamente proporzionata alle finalità che le norme internazionali si prefiggono. Il rappresentante Osce per la libertà dei mezzi di informazione auspica una regolamentazione dei contenuti offensivi sul web, attraverso canali diplomatici e la cooperazione delle principali agenzie internazionali.

Anche l'Unione europea è intervenuta sul tema con un piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di internet, una strategia per la cybersicurezza, ed il programma comunitario Safer Internet Plus.

Infine ho trattato i tentativi di regolamentazione italiana dell'hate speech, le bozze di codici e i vari ddl Campana sul reato di cyberbullismo, ddl Ferrara sul codice di autoregolamentazione per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo ed il comitato di monitoraggio; ddl Moretti-Sanna sulla tutela della dignità online che prevede l'intervento in 24-48 h del Garante della Privacy per la rimozione dei contenuti pregiudizievoli della persona. Sul modello del Marco Civil brasiliano, è nata la bozza di una Carta italiana dei diritti di internet (ottobre 2014).

Mi sono chiesta, la soluzione al problema dell'hate speech consiste nella regolamentazione dello stesso? Può il ricorso alla censura arginare questi fenomeni?

Nelle piattaforme online, sebbene il proprietario di un sito non condivida certe idee veicolate sulla propria pagina web, comunque per il solo fatto di esserne consapevole dell'esistenza, non è esente da responsabilità se non cancella o modera quei commenti offensivi o minacciosi che distolgono o deviano le discussioni ( sentenza Delfi As c. Estonia sull'applicazione dell'articolo 14 della direttiva europea sull'e-commerce). Ciò significa introdurre dei meccanismi automatici che finiscono per eliminare non solo i contenuti illeciti ma anche quelli rischiosi.

Nel nostro paese molte procedure di oscuramento dei siti web sono avvenute sulla base del principio che equipara gli ISP ( internet service providers) a dei veri e propri responsabili editoriali o direttori, attribuendogli l'obbligo di verificare la legittimità di tutto il materiale pubblicato sul proprio server compreso quello inviato da terzi. Ne deriva una responsabilità in solido per colpa in vigilando dei contenuti offensivi. Lo stesso vale per i gestori di blog, chat e forum i quali potranno rispondere a titolo concorsuale per il loro contributo oggettivo di partecipazione penalmente rilevante, di natura causale o comunque agevolatrice rispetto alla commissione di fatti illeciti da parte di soggetti terzi.

Ho analizzato la giurisprudenza in materia di hate speech sul piano internazionale (Tribunale penale internazionale per il Ruanda, Comitato dei diritti umani, Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali) e sul piano regionale (Corte europea dei diritti umani, Corte di giustizia dell'Unione europea): nella dimensione globale si sta infatti affermando una comunità di organi giudiziari che si cimentano nella soluzione dei problemi, formando una prassi che tenta di diventare omogenea.

In Italia si osserva una giurisprudenza altalenante: i giudici in un primo momento hanno verificato l'idoneità offensiva della condotta sulla base del pericolo concreto di disordini sociali, ovvero secondo lo schema del clear and present danger test, e successivamente rispetto al pericolo presunto che la dignità umana venga violata, ottenendo una tutela anticipata del bene giuridico, a favore di una generalizzazione punitiva che porta con sé il rischio di criminalizzare il pensiero.

Pericolo più palpabile nello spazio virtuale, dove i concetti di azione e di evento per effetto della compressione delle coordinate spazio-temporali, vengono messi a dura verifica per la valutazione della concreta pericolosità delle condotte poste in essere.

E' con il caso Tosi che si è trovata la chiave costituzionale per conciliare il reato di hate speech con la libera manifestazione del pensiero, ricorrendo alla tecnica del bilanciamento tra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 2 e 3. In Italia il vuoto normativo derivante dalla mancanza di un reato specifico di online hate speech, viene colmato dalla giurisprudenza ricorrendo alla fattispecie della diffamazione.

E' considerato necessario il sequestro preventivo di un sito web al fine di evitare che l'indagato possa diffondere espressioni diffamatorie della reputazione altrui, o la misura cautelare dell'oscuramento del sito al fine di evitare l'aggravarsi delle conseguenze del reato. Si stabilisce infatti che la pubblicazione di un post offensivo sulla bacheca di un utente integra sicuramente gli estremi del reato di diffamazione aggravata per l'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della dignità, e per la loro diffusione virale nei social networks.

E' ammesso il risarcimento del danno morale soggettivo, ovvero del turbamento dello stato d'animo sofferto quale diretta conseguenza della lesione alla reputazione, all'onore e al decoro.

Il limite al diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, ovvero in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. La Cassazione ha ritenuto che le manifestazioni di odio online di un gruppo sono indicative di una realtà associativa ben strutturata che costituisce un'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.

**Infine nel terzo capitolo** ho analizzato le varie forme di cooperazione nella lotta contro l'hate speech: il Consiglio d'Europa, con la Convenzione di Budapest, ha uniformato le condotte illecite e ha previsto una cooperazione giudiziaria in materia. Ha all'attivo due progetti: GLACY e OCTOPUS. L'Osce affronta i crimini di odio principalmente tramite una stretta collaborazione tra le forze dell'ordine ed il sistema giudiziario: l'ODIHR ha creato il TAHCLE e il PAHCT rispettivamente dei training per le forze di polizia e i pubblici ministeri per un'effettiva investigazione e perseguimento dei crimini di odio. Proprio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il 29 maggio 2013 nella sede di Milano, è avvenuta la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l'Osce e il Ministero degli Interni per la realizzazione in Italia del Tahcle. L'Unione europea supporta gli Stati membri nella lotta al cybercrime con l'Agenzia per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA): esiste una proposta di direttiva sulle strategie e i piani nazionali per costituire una rete di collaborazione. La decisione quadro 2008/913/GAI prevede una collaborazione tra i vari corpi di polizia, organi della giustizia e le varie organizzazioni della società civile: c'è infatti bisogno di uno scambio continuo e proficuo di informazioni.

A livello nazionale le segnalazioni di hate speech vengono sottoposte ad un primo esame per individuarne l'organo competente: se il fatto segnalato non costituisce reato, il caso è sottoposto all'attenzione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR); se invece l'episodio attiene alla sfera penale è competente l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), infine se l'episodio è avvenuto tramite sistemi informatici è competente la Polizia postale e delle comunicazioni.

Per concludere, è auspicabile una soluzione internazionale alla ricerca del bilanciamento tra la libertà di espressione e la restrizione dei discorsi di odio, che sviluppi una nozione di libertà digitale e una regolamentazione universale dell'hate speech, nella consapevolezza che internet presenta elementi peculiari che richiedono l'adozione di leggi e politiche ad hoc.

Siamo nel pieno di una "tempesta digitale" e il diritto fatica a tenere il passo dell'evoluzione

tecnologica. La vera sfida è stabilire a livello universale il confine della libertà di espressione online, ovvero quel margine oltre il quale un'espressione non veicola nulla se non odio, umiliazione e violenza. Questo rimane dunque l'obiettivo ultimo delle organizzazioni internazionali.

### **Breve spiegazione:**

Oggi i discorsi di odio rappresentano un nodo giuridico controverso nell'ambito dei reati di opinione, ed alimentano un dibattito attuale in relazione alla libertà di espressione online per la quale non esistono specifiche normative internazionali condivise.

Le organizzazioni internazionali sono pertanto chiamate a ricoprire un ruolo guida nell'elaborazione di regole in materia di hate speech, libertà digitale e norme di comportamento nel cyberspazio.

Nel mio lavoro mi sono chiesta qual'è il confine tra la libertà di espressione e i discorsi di odio?

A tal fine, ho analizzato le due nozioni nel diritto internazionale, e poi sul piano regionale.

La libertà di espressione include opinioni che possono offendere, turbare o disturbare, e per eventuali restrizioni i governi dovranno dimostrare che esiste un collegamento tra quelle espressioni offensive e la probabilità di violenze concrete, alla ricerca del giusto bilanciamento tra puro pensiero e principio di azione. Talune restrizioni della libertà di espressione devono essere espressamente stabilite dalla legge e necessarie al rispetto dei diritti e delle libertà altrui, della salvaguardia nazionale, dell'ordine pubblico o della morale.

Ogni Stato, nel determinare il bilanciamento tra diritti contrapposti, gode di un certo margine di discrezionalità, pertanto, sotto il profilo del principio di legalità e prevedibilità, è di estrema importanza prevedere il significato di determinate categorie e concetti.

La Corte europea dei diritti dell'uomo stabilisce i criteri in base ai quali una restrizione imposta dallo Stato nazionale si concili con la libertà di espressione. Nel giudizio della Corte entrano in gioco molteplici fattori.

La libertà di espressione andrebbe limitata quando è incompatibile con i valori della tolleranza, della pace sociale, della sicurezza pubblica, e per prevenire espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano i discorsi di odio. Insultano o offendono la morale e le altrui convinzioni religiose, creano pregiudizi o rinforzano quelli esistenti, diffondono paura o intimidazioni.

In Italia non esiste ancora una definizione formale dei discorsi di odio e si ricorre alle categorie dell'incitamento, dell'istigazione o dell'apologia.

Ho analizzato l'evoluzione della normativa italiana, il pensiero diviene reato solo quando pone un pericolo concreto, creando così una ratio di compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione.

Il passaggio dall'hate speech agli hate crimes è breve, vi è infatti una linea sottile tra le espressioni offensive, intese come insulti, e l'incitamento alla violenza reale, ovvero vi è un collegamento causale tra certe espressioni e il loro conseguente danno. La strategia argomentativa adoperata dalla giurisprudenza per salvare i reati di opinione fa leva sui c.d. limiti logici alla libertà di espressione, ovvero essa non è più tale quando si risolve in un principio di azione.

Durante il mio lavoro ho avuto modo di constatare che l'approccio europeo al tema è di tipo regolamentativo, ovvero alla ricerca del fondamento che sanziona i discorsi di odio, in contrapposizione alla visione liberale di stampo americano secondo cui i discorsi di odio sarebbero efficacemente contrastati con il libero scambio di idee.

Nel secondo capitolo ho analizzato il fenomeno dei discorsi di odio online sul piano internazionale,

regionale ed interno. Al momento una soluzione condivisa per la lotta ai discorsi di odio online pare assai difficile a causa delle diverse vedute sulla natura stessa della libertà di espressione, dovuta ai diversi approcci nazionali. La priorità dell'agenda rimane la sfida di identificare i criteri che permettono di distinguere il margine oltre il quale un dibattito, una contestazione, una critica si trasformano in discorsi di odio.

Mi sono chiesta, la soluzione al problema dell'hate speech consiste nella regolamentazione dello stesso? Può il ricorso alla censura arginare questi fenomeni?

Ho analizzato la giurisprudenza in materia di hate speech sul piano internazionale, regionale e nazionale. Infine nel terzo capitolo ho analizzato le varie forme di cooperazione nella lotta contro l'hate speech. E' auspicabile una soluzione internazionale alla ricerca del bilanciamento tra la libertà di espressione e la restrizione dei discorsi di odio, che sviluppi una nozione di libertà digitale e una regolamentazione universale dell'hate speech, nella consapevolezza che internet presenta elementi peculiari che richiedono l'adozione di leggi e politiche ad hoc.

Siamo nel pieno di una "tempesta digitale" e il diritto fatica a tenere il passo dell'evoluzione tecnologica. La vera sfida è stabilire a livello universale il confine della libertà di espressione online ovvero quel margine oltre il quale un'espressione non veicola nulla se non odio, umiliazione e violenza. Questo rimane dunque l'obiettivo ultimo delle organizzazioni internazionali.